



Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative

Seminario di aprile 2007



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

R.C. PRODOTTI

Relatore :
Ing. Felice Iorillo



R.C. del produttore

Doppio regime giuridico

DPR. n.224 del 25/5/1988

- regime speciale
- responsabilità
aggravata

Art.2043 cod. civ.

- regime ordinario
- onere della prova



DPR 224 / 88 : Art. 1

Responsabilità del produttore

Il produttore è responsabile del danno
cagionato da difetti del suo prodotto.

DIFETTO = RESPONSABILITA'



DPR 224 / 88 : Art. 1

DIFETTO

Genericamente per prodotto difettoso
s'intende l'incapacita' del bene ad assolvere
all'uso per il quale è stato fabbricato

(art. 1490 e art. 1494 cod. civ.)



DPR 224 / 88 : Art. 1

Tre categorie di difetti:

1) inadeguatezza delle informazioni / istruzioni / comunicazioni

- false informazioni fornite ai consumatori nella fase di prevendita.
(Es. messaggio pubblicitario ingannevole)
- Incompleta / errata illustrazione delle modalità d'uso del prodotto e sua manutenzione
- Avvertimento dei rischi inerenti all'utilizzo del prodotto, rimarcando le conseguenze di abuso ed uso scorretto.



DPR 224 / 88 : Art. 1

Tre categorie di difetti:

2) difetto di fabbricazione

- utilizzo di materie prime o semilavorati difettosi
- utilizzo di componenti difettosi forniti da terzi
- errori di procedura produttiva
- mancato rispetto delle specifiche
- errori compiuti dagli addetti durante il processo produttivo
- errori di verifica o collaudo
- difetto di confezionamento (es. prodotti farmaceutici)





DPR 224 / 88 : Art. 1

Tre categorie di difetti:

3) difetto di progettazione

- erronee specifiche tecniche
- utilizzo di materiali inadeguati
- omessa o incompleta evidenziazione di possibili criticità
- conseguenti all'utilizzo del prodotto, quali l'usura, scorretta manutenzione e uso improprio





DPR 224 / 88 : Art. 2

Prodotto

1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.



DPR 224 / 88 : Art. 2

Prodotto

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.



DPR 224 / 88 : Art. 2

Prodotto

3. Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni. Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino un affidamento circa la sua sicurezza.



DPR 224 / 88 : Art. 3

Produttore

Fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o della materia prima

1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente e il produttore della materia prima.



DPR 224 / 88 : Art. 3

Produttore

Colui che appone il nome o il marchio produttivo

2. Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, produttore è chi li abbia sottoposti a trasformazione.



DPR 224 / 88 : Art. 3

Produttore

Importatore prodotti extra CEE

3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.



DPR 224 / 88 : Art. 3

Produttore

Fornitore che si rifiuta di rivelare il produttore o chi ha distribuito il prodotto

4. E' sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.



Soggetti equiparati al produttore:

DISTRIBUTORE / FORNITORE:

- 1) ai sensi dell'art. 4 DPR 224/88 quando abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta, l'identità del produttore CEE o di colui che ha distribuito il prodotto.
- 2) l'importatore da Paesi extra - CEE → salvo regresso nei confronti del fabbricante.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore

1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore

3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore

4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1°.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore

5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.



DPR 224 / 88 : Art. 4

Responsabilità del fornitore


6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità Europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.



DPR 224 / 88 : Art. 5

Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;





DPR 224 / 88 : Art. 5

Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;



DPR 224 / 88 : Art. 5

Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
 - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.





DPR 224 / 88 : Art. 5

Prodotto difettoso

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.





DPR 224 / 88 : Art. 5

Prodotto difettoso

3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.





DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:
 - a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;



DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:
 - b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;





DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:
 - c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;





DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:

- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;



IL MINISTRO

VISTO L'ART. XXX,

ORDINA

- das wer w rwev rvwerj vvrjov vwpjv vpjjkd
- che dik ajod acosnn djnos psnw skpwmh
- downs splns sjsoje djbgau sjkd djmd oakm
- sjsj sie wo awpps wwxix wndpx swppa zzxqs
- jdsè'q sjsj l' sdja sjebi qiuwox nsjsot djj dkl
- yu hg l gb xs dhdpd dkèècxmex fdvdfd dvvds
- das wer w rwev rvwerj vvrjov vwpjv vpjjkd
- che dik ajod acosnn djnos psnw skpwmh
- downs splns sjsoje djbgau sjkd djmd oakm
- sjsj sie wo awpps wwxix wndpx swppa zzxqs
- jdsè'q sjsj l' sdja sjebi qiuwox nsjsot djj dkl
- yu hg l gb xs dhdpd dkèècxmex fdvdfd dvvds
- das wer w rwev rvwerj vvrjov vwpjv vpjjkd
- che dik ajod acosnn djnos psnw skpwmh
- downs splns sjsoje djbgau sjkd djmd oakm
- sjsj sie wo awpps wwxix wndpx swppa zedsc



DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:
 - e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;





DPR 224 / 88 : Art. 6

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:

- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.






DPR 224 / 88 : Art. 7

La responsabilità scatta dalla messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all' acquirente, all' utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.





DPR 224 / 88 : Art. 7

La responsabilità scatta dalla messa in circolazione del prodotto

2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.





DPR 224 / 88 : Art. 7

La responsabilità scatta dalla messa in circolazione del prodotto

3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore precedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.




DPR 224 / 88 : Art. 8

Onere della Prova

Responsabilità presunta

Il danneggiato dovrà dimostrare:

- il danno
- il difetto del prodotto
- connessione causale difetto-danno





DPR 224 / 88 : Art. 8

Onere della Prova

Il danneggiato quindi non è tenuto a dimostrare

- che il difetto sussisteva dall'origine
- la colpa del produttore (presunta)

Tuttavia il produttore potrà ottenere l'esonero della responsabilità



DPR 224 / 88 : Art. 8

Onere della Prova

1. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.



DPR 224 / 88 : Art. 8

Onere della Prova

2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.



DPR 224 / 88 : Art. 8

Onere della Prova

3. Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.



DPR 224 / 88 : Art. 9

Pluralità di responsabili

1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.



DPR 224 / 88 : Art. 9

Pluralità di responsabili

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.



DPR 224 / 88 : Art. 10

Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.



DPR 224 / 88 : Art. 10

Colpa del danneggiato

2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.





DPR 224 / 88 : Art. 10

Colpa del danneggiato

3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.



DPR 224 / 88 : Art. 11

Danno risarcibile

1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
 - a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;



DPR 224 / 88 : Art. 11

Danno risarcibile

1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
 - b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.



DPR 224 / 88 : Art. 11

Danno risarcibile

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila. (387,34 Euro)



DPR 224 / 88 : Art. 12

Clausole di esonero da responsabilità

1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.



DPR 224 / 88 : Art. 13

Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.



DPR 224 / 88 : Art. 13

Prescrizione

2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.



DPR 224 / 88 : Art. 14

Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.



DPR 224 / 88 : Art. 14

Decadenza

2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.



DPR 224 / 88 : Art. 14

Decadenza

3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.



DPR 224 / 88 : Art. 15

Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.



DPR 224 / 88 : Art. 15

Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.



DPR 224 / 88 : Art. 16

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore e comunque prima del 30 luglio 1988.



Nuovo criterio di attribuzione di responsabilità del
produttore che prescinde dalla colpa



Responsabilità Oggettiva

il produttore è responsabile per il solo fatto che sia stato
provato il difetto del prodotto



POLIZZA RC PRODOTTI

- 1 - prodotti esportati in tutto il mondo
esclusi USA CANADA MESSICO
 - 2 - prodotti esportati in USA CANADA MESSICO
- Questionario obbligatorio



Disciplina del Contratto

Rischio assicurato

- RC del produttore
- dopo la consegna a terzi
- danni personali e materiali e danni da interruzione attività
- fatto accidentale



Disciplina del Contratto

Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali il Contraente rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.



Disciplina del Contratto

Persone non considerate “terzi” (limitazioni soggettive)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).



Disciplina del Contratto

Rischi esclusi (limitazioni oggettive)

La garanzia NON comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
- b) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti;





Disciplina del Contratto

Rischi esclusi (limitazioni oggettive)

La garanzia NON comprende:

- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- f) ogni tipo di risarcimento avente carattere punitivo (punitive or exemplary damages).



Disciplina del Contratto

Rischi esclusi salvo patto speciale (limitazioni oggettive derogabili)

La garanzia non comprende, ove non siano state esplicitamente richiamate in polizza le relative "Estensioni di garanzia", i danni:

- a) che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- b) ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;



Disciplina del Contratto

Rischi esclusi salvo patto speciale (limitazioni oggettive derogabili)

La garanzia non comprende, ove non siano state esplicitamente richiamate in polizza le relative "Estensioni di garanzia", i danni:

- c) imputabili al Contraente nella sua qualità di installatore;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



Disciplina del Contratto

limitazioni quantitative

Massimali a consumo:

- per anno assicurativo
- per sinistro in serie
- per persona



Disciplina del Contratto

Scoperto

Rimane a carico del Contraente lo scoperto (con relativo minimo e massimo) indicato in polizza, fermo che la Società non risponde oltre il massimale pattuito.



Disciplina del Contratto

Limitazioni territoriali

- A) Per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, esclusi U.S.A., CANADA e MESSICO, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
- B) Per i prodotti consegnati in U.S.A., CANADA e MESSICO, l'assicurazione vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società e per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta al Contraente nello stesso periodo.



Disciplina del Contratto

Limitazioni temporali

- A) Regime claims made
- B) Garanzia USA / CAN/ MEX:
claims made limitato a danni relativi a prodotti
consegnati dopo la stipulazione del contratto
- C) Sinistri in serie



Disciplina del Contratto

Peculiarità degli ordinamenti di common law Fattori di aggravamento di rischio

Danni più ingenti (*actual damage*)



Risarcimenti e spese legali



Danni punitivi (*punitive damage*):

sanzioni a produttori che hanno agito con comportamenti socialmente dannosi e con
cosciente spregio dei consumatori.



Disciplina del Contratto

Scenari di rischio

Inutilizzabilità del prodotto:

R.C. contrattuale nei confronti dell'acquirente



garanzia di prodotto



Disciplina del Contratto

Scenari di rischio

Ulteriori danni patrimoniali cagionati a terzi, quali:

- spese di lavorazione del prodotto difettoso;
- costi di ritiro di un prodotto complesso per difetto di un suo componente (cd. ritiro indiretto);



Disciplina del Contratto

Scenari di rischio

Danni punitivi:

sanzione civile irrogata nei paesi di common law al produttore per aver agito con dolo o cosciente disprezzo dei consumatori.



Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurate



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO






Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurate



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO





Studio Tecnico
IORILLO FELICE & C. s.a.s.
Perizie Assicurative



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

